

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 57**

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Caporossi, Mangialardi, Piergallini, Vitri

*presentata in data 6 maggio 2026*

-----

RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE. MODIFICHE ALLE  
LEGGI REGIONALI 17 GIUGNO 2008, N. 14, 20 APRILE 2015, N. 17 E  
30 NOVEMBRE 2023, N. 19.

-----

**Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. 14/2008)*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile) è aggiunta la seguente:

“e bis) il risparmio delle risorse idriche, anche attraverso il recupero dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici, al fine di destinarla a tutti gli usi diversi dal consumo umano.”.

2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 14/2008 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Risparmio idrico)

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è obbligatorio:

a) il recupero delle acque piovane ed il riutilizzo delle stesse per tutti gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di captazione, filtro, accumulo e distribuzione;

b) l'installazione di cassette d'acqua per water con doppio carico e scarichi differenziati.

2. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici e gli interventi che non comportino opere edilizie.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, per gli interventi previsti al comma 1 il contributo di costruzione, se dovuto, è ridotto del 50 per cento.”.

**Art. 2**

*(Modifica alla l.r. 17/2015)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) è inserito il seguente:

“Art. 11 bis (Risparmio idrico)

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del d.p.r. 380/2001, è obbligatorio:

- a) il recupero delle acque piovane e il riutilizzo delle stesse per tutti gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi di captazione, filtro, accumulo e distribuzione;
- b) l'installazione di cassette d'acqua per water con doppio carico e scarichi differenziati.”.

### **Art. 3**

*(Modifiche alla l.r. 19/2023)*

1. Al comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio) dopo la parola: “pubblico” sono inserite le seguenti: “, con obbligo di copertura che, in caso di superficie superiore a 50 mq, deve essere dotata di tetti in grado di produrre energia e raccogliere l'acqua piovana, prevedendo per quest'ultima il riutilizzo in loco,”.

2. Nell'alinea del comma 21 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023 le parole: “e c)” sono sostituite dalle seguenti: “, c e g)”.

3. La lettera g) del comma 21 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023 è sostituita dalla seguente:

“g) nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche e risparmio idrico e conseguimento del drenaggio urbano sostenibile, con obbligo del riutilizzo delle acque meteoriche per tutti gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di captazione, filtro, accumulo e distribuzione;”.

### **Art. 4**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.